

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 02</i>				
GE RS 00001 ETQ-55116150		LG - Linee Guida	RS* - Radioprotezione e sicurezza	Data 15/10/2010				
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - Radioprotezione e Sicurezza							
Titolo Elaborato:	Clausole contrattuali per l'esecuzione dei lavori da svolgere all'interno della zona controllata e sorvegliata degli impianti..... in materia di radioprotezione ed assicurazione.							
Revisione per aggiornamento clausole contrattuali relative all'assicurazione dei lavoratori								
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>								
Autorizzato								
ING-RAD Caldarella M.	DCE-TRI Mattioda F. (n/a) Egidi M. ING-RAD Falcone R. DCE-SOS Migliore G. AFC-RSK Di Fazio A. DIM-SAL Garbarino M.	DCE-CAO Fumagalli M.	ING-RAD Mancini F.					
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso				

PROPRIETA'

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE

Interno

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

<p>Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
--	---



I N D I C E

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	Analisi preventiva dei rischi radiologici	2
4	Tipologia dei lavoratori	3
5	Clausole contrattuali	4
	ALLEGATO 1. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A” DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO DI NAZIONALITA’ ITALIANA	5
	Appendice 1.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni”	9
	Modulo 1.1 Sorveglianza fisica e medica	10
	ALLEGATO 2. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A” DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO DI PAESI ESTERI	12
	Appendice 2.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni	16
	Modulo 2.1 Sorveglianza fisica e medica	17
	ALLEGATO 3. CLAUSOLE CONTRATTUALI “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA B”	19
	Appendice 3.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni”	23
	Modulo 3.1 Sorveglianza fisica e medica	24
	ALLEGATO 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DA TERZI CON PARTICOLARI COMPITI NELL’AMBITO AZIENDALE”	26
	Modulo 4.1 Sorveglianza fisica	28

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



1 **PREMESSA**

Scopo del presente documento è quello di fornire le clausole, in materia di radioprotezione ed assicurazione, da inserire nei contratti relativi ad attività, da svolgere all'interno delle Zone Classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di "Terzi", nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.230/95 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni).

Le clausole contrattuali sono definite in funzione della classificazione dei lavoratori "Terzi" ai fini della radioprotezione (allegato III comma 1 D.Lgs 230 s.m.i.) e sono contenute negli Allegati al presente documento.

Tali clausole integrano ma non sostituiscono quelle che derivano da altra normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori.

2 **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230: "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*" e s.m.i.
- Decreto 4 Gennaio 2001: "*Attuazione dell'art. 62 comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di impresa esterna*"
- CIRCOLARE N. 5/2001 8 gennaio 2001 PROT. 51/RI Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. III
- Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata.

3 **ANALISI PREVENTIVA DEI RISCHI RADIOLOGICI**

Le clausole contrattuali sono definite in funzione della classificazione dei lavoratori "Terzi" ai fini della radioprotezione (allegato III comma 1 D.Lgs 230 s.m.i.).

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



Per tale ragione si suggerisce di acquisire, in fase di stesura della documentazione tecnica, dall'Esperto Qualificato della Centrale/Impianto una valutazione di radioprotezione, contenente le indicazioni circa la classificazione dei "Terzi" in relazione ai rischi radiologici per le attività che si dovranno svolgere nelle Zone Classificate.

4 TIPOLOGIA DEI LAVORATORI

Ai fini della definizione delle clausole contrattuali saranno considerate le seguenti tipologie di lavoratori:

1. lavoratori esposti classificati in "categoria A" dipendenti da datori di lavoro di nazionalità italiana;
2. lavoratori esposti classificati in "categoria A" dipendenti da datori di lavoro di paesi esteri;
3. lavoratori esposti classificati in "categoria B";
4. "lavoratori autonomi e dipendenti da terzi con particolari compiti nell'ambito aziendale".

Ai fini della classificazione dei lavoratori valgono le seguenti definizioni:

1. "LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A"

(art. 4 punto 2 lettere n) ed o) ed Allegato III comma 1.1 e comma 3.1 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Tali lavoratori sono suscettibili di un'esposizione a corpo intero superiore, in un anno solare, a 6 mSv di dose efficace. Essi sono classificati "Lavoratori Esposti di Categoria A" dalla Ditta/Società di appartenenza che li tutela (art. 62 D.Lgs 230/95), nei riguardi della sorveglianza fisica e medica, tramite Esperti Qualificati e Medici Autorizzati ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e suoi decreti applicativi. Tale Ditta/Società è definita secondo il decreto indicato "Impresa esterna" ed è soggetta a notifica con le modalità disposte dal Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2001, in attuazione del comma 4 dell'articolo 62.

2. "LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA B"

(art. 4 punto 2 lettera o) ed Allegato III punto 3.2 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Tali lavoratori sono suscettibili di un'esposizione a corpo intero, in un anno solare, superiore ad 1 mSv ma inferiore a 6 mSv di dose efficace. Essi sono classificati "Lavoratori Esposti di categoria B" dalla Ditta/Società di appartenenza che li tutela, nei riguardi della sorveglianza fisica e medica, tramite Esperti Qualificati e Medici

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



Competenti o Autorizzati ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e suoi decreti applicativi.

3. “LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DA TERZI CON PARTICOLARI COMPITI NELL’AMBITO AZIENDALE” (art. 67 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Tali lavoratori svolgono attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti e sono impiegati per lavori, nelle aree classificate, tali da comportare un'esposizione a corpo intero non superiore, in un anno solare, al limite per le Persone del Pubblico pari a 1 mSv di dose efficace.

5 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le Centrali e gli Impianti Sogin richiederanno per l'esecuzione delle attività oggetto delle gare, in relazione alle valutazioni dell'Esperto Qualificato di cui al paragrafo 3, l'utilizzo di lavoratori “Terzi” appartenenti alle categorie sopra indicate.

La documentazione di gara sarà quindi integrata con le clausole contrattuali pertinenti a ciascuna tipologia di lavoratori, riportate nel relativo allegato:

- Allegato 1 Clausole contrattuali per “Lavoratori Esposti di Categoria A” dipendenti da datori di lavoro di nazionalità italiana;
- Allegato 2 Clausole contrattuali per “Lavoratori Esposti di Categoria A” dipendenti da datori di lavoro di paesi esteri”;
- Allegato 3 Clausole contrattuali “Lavoratori Esposti di Categoria B”;
- Allegato 4 Clausole contrattuali per “Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi con particolari compiti nell’ambito aziendale”

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



ALLEGATO 1. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A” DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO DI NAZIONALITA’ ITALIANA

(art. 4 punto 2 lettere n) ed o) ed Allegato III comma 1.1 e comma 3.1 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Il seguente paragrafo indica le clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di lavoratori dipendenti da “Terzi” di nazionalità italiana o lavoratori autonomi di nazionalità italiana classificati in “lavoratori esposti di categoria A”.

▪ Documentazione da presentare prima della firma del contratto

Prima della firma del contratto per l'esecuzione di lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi” dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Documentazione attestante l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 62 comma 4 del D.Lgs. 230/95 ss.mm.ii o dichiarazione di avvenuta notifica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dello stesso articolo, con le modalità e nei casi stabiliti con decreto D.M. 4 Gennaio 2001 dallo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
2. Il nome e cognome e il numero d'iscrizione nell'elenco nominativo dell'Esperto Qualificato di terzo grado e del Medico Autorizzato ai quali, a norma degli articoli 77 e 87 del D.Lgs. 230/95, l'impresa ha affidato, rispettivamente, la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori.
3. La documentazione attestante la denuncia presso il competente Ufficio dell'INAIL di “inizio di nuovo lavoro”, con l'indicazione esplicita che le : “prestazioni saranno effettuate dal proprio personale di lavoro in ambiente con presenza di radiazioni ionizzanti”.

▪ Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi” dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

1. Fornire la documentazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. generalità complete del lavoratore riscontrabili da un documento di riconoscimento;
 - b. qualifica del lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo lega all'impresa;

Linea Guida

Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni

**ELABORATO
GE RS 0001**

**REVISIONE
02**



- c. categoria a cui si riferirà nella fatturazione delle prestazioni del lavoratore, nel caso in cui il contratto di appalto prevede il pagamento secondo tariffe riconosciute o particolari secondo la normativa vigente.
2. Fornire il libretto personale di radioprotezione del personale interessato ai lavori, di cui all'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., conforme all'Allegato XI del medesimo decreto. In caso di "idoneità a determinate condizioni" dovrà essere fornita la relativa certificazione attestante la relativa limitazione.
3. Trasmettere alla Centrale o Impianto per ciascun lavoratore, le informazioni sulla sorveglianza fisica e medica specificate nel Modulo 1.2 e di seguito indicate:
 - a. nominativo del lavoratore e dati anagrafici;
 - b. i limiti di dose assorbibile dal lavoratore in determinati periodi di tempo;
 - c. la classificazione del lavoratore in base alle risultanze delle visite mediche previste agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
 - d. attestazione dell'avvenuta formazione sui rischi radiologici da parte dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" di cui all'art. 62 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

▪ Sorveglianza Fisica

La sorveglianza fisica e dei lavoratori dipendenti da "Terzi" sarà effettuata all'interno della Centrale/Impianto nel rispetto dell'art. 63 D.Lgs 230 s.m.i. attraverso l'adempimento dei seguenti punti:

1. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto dei dipendenti da "Terzi", la sorveglianza fisica della protezione sarà effettuata in accordo con l'impresa esterna, seguendo le procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto stesso. L'Esperto Qualificato dei "Terzi" che ha accesso anche alle aree di lavoro interessate opererà con l'ausilio di tali procedure e norme, segnalando eventuali particolari esigenze operative di cui si terrà conto nell'esecuzione del lavoro (art. 63 comma 1).
2. La Centrale o Impianto, di concerto ed in accordo con i "Terzi" e con l'Esperto Qualificato di quest'ultimi:
 - informerà i lavoratori in merito ai rischi specifici cui sono esposti e alle norme interne di protezione radiologica (art. 63 comma 2 lettera b));
 - fornirà, i necessari mezzi di protezione individuale (art. 63 comma 2 lettera c));
 - fornirà i mezzi necessari per la sorveglianza dosimetrica e si assicurerà che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria (art. 63 comma 2 lettera d)).
3. Al termine dei lavori e nel caso di interruzioni in cui il lavoratore sarà inviato temporaneamente fuori della Centrale o Impianto a svolgere lavori comportanti rischio

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Linea Guida

Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni

ELABORATO
GE RS 0001

REVISIONE
02



da esposizione a radiazioni ionizzanti, Sogin consegnerà, al Datore di Lavoro "Terzi" ed al suo Esperto Qualificato, i dati dosimetrici in suo possesso ed adotterà le misure necessarie affinché siano registrate sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti la prestazione. Nel caso non siano disponibili al termine della prestazione i dati necessari per la valutazione della dose, l'Esperto Qualificato della Sogin trasmetterà al datore di lavoro Terzi, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione (art. 63 comma 2 lettera f)).

4. L'Esperto Qualificato dei "Terzi" concorderà con l'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto il tipo, la frequenza e le modalità di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza fisica dei lavoratori dei "Terzi", svolte presso la Centrale o Impianto.

5. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto i "Terzi" dovranno fornire i certificati medici attestanti l'idoneità del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell'Appendice 1.2.

▪ Adempimenti personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo

Il personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo dovrà attenersi ai seguenti adempimenti:

- a) prima dell'inizio dei lavori deve esibire a richiesta il libretto di radioprotezione per consentire la presa visione dei dati dosimetrici da parte dell'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto;
- b) rispettare tutte le norme e procedure, cui di volta in volta può essere assoggettato, sia nel rispetto dell'antifortunistica convenzionale che della protezione dalle radiazioni;
- c) partecipare ad un breve corso, della durata di alcune ore, precedente l'iniziale immissione al lavoro, che lo renderà edotto sui rischi delle radiazioni ionizzanti e sulle procedure che regolano il comportamento e l'esecuzione di lavori all'interno delle zone classificate ed in particolare per la zona controllata;
- d) qualora ritenuto necessario, sottoporsi, all'inizio e/o durante e/o alla fine del periodo lavorativo presso la Centrale o Impianto, ai controlli predisposti sia con strumentazione portatile che fissa (Whole Body Counter, portali, etc.) nonché prelievo urine, feci e tampone nasale;
- e) presentarsi alla fine del periodo lavorativo alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto per consegnare i dosimetri ricevuti, e se necessario sottoporsi ai controlli di rito.

▪ Clausole aggiuntive su classificazione e dosimetria dei terzi

La Centrale o Impianto, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori per i quali i "Terzi" fissino limiti di

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

Linea Guida

Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni

**ELABORATO
GE RS 0001**

**REVISIONE
02**



dose ritenuti troppo restrittivi in relazione alle dosi valutate per l'esecuzione dei lavori e lavoratori che a seguito delle visite mediche di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., siano stati classificati "idonei a determinare condizioni".

Se durante il corso dei lavori, per effetto delle visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) dovesse variare l'idoneità con la quale il lavoratore era stato accettato dalla Centrale o Impianto, i "Terzi" dovranno darne immediata comunicazione alla Centrale o Impianto stesso. In tal caso la Centrale o Impianto si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio se tale lavoratore possa riprendere l'attività lavorativa in relazione ai rischi radiologici e dosi previste per completare l'attività oggetto del contratto.

▪ Esperto Qualificato "Terzi"

Si ricorda che gli Esperti Qualificati incaricati dai "Terzi" devono essere iscritti all'elenco nominativo di terzo grado dato che gli Impianti e le Centrali Sogin sono regolamentati dal Capo VII del D.Lgs 230 s.m.i..

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	---



APPENDICE 1.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni”

I “Terzi” dovranno provvedere a propria cura e spese, a che il proprio personale sia sottoposto prima di essere inviato alla Centrale o Impianto Sogin, a visita medica preventiva di idoneità e/o periodica (periodicità semestrale), ai sensi dell'art. 84 e art. 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

I “Terzi” devono fornire alla Centrale o Impianto Sogin in cui operano, per il periodo di esecuzione dei lavori, i documenti che attestino l'esito di tutte le visite mediche cui sono sottoposti i lavoratori.

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



MODULO 1.1 Sorveglianza fisica e medica

Dati relativi alla sorveglianza fisica e medica del personale dipendente da "Terzi" di nazionalità o lavoratori autonomi di nazionalità italiana classificato "**Lavoratore Esposto di Categoria A**".

N.B. Se durante il corso dei lavori i "Terzi" dovessero modificare tale classificazione, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Centrale o Impianto.

Impresa di Appartenenza.....

Cognome e Nome.....

Data di nascita.....

Limiti di dose temporali:

.....

.....

Con riferimento al tipo di rischio connesso con la prestazione richiesta il lavoratore è classificato "**Lavoratore Esposto di Categoria A**" (art. 61 e punto 3 dell'Allegato III del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) ed in base alle risultanze delle visite mediche di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. è risultato:

() idoneo

() idoneo a determinate condizioni

Prescrizioni

Data scadenza idoneità / /

Si attesta che il lavoratore di cui sopra ha ricevuto la formazione di cui all'art. 62 comma 2 lettera b)

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" (artt. 77 e 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

.....

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo del Medico Autorizzato dei "Terzi" (artt. 87 e 88 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).

.....

Data.....

Timbro e firma del Datore di Lavoro dei "Terzi"

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
--	---



Schema modalità di applicazione clausole contrattuali

Lavoratori Esposti di Categoria A – datore di lavoro di nazionalità italiana




Figura 1

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



ALLEGATO 2. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A” DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO DI PAESI ESTERI

(art. 4 punto 2 lettere n) ed o) ed Allegato III comma 1.1 e comma 3.1 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Il seguente paragrafo indica le clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di lavoratori dipendenti da “Terzi” di paesi esteri o lavoratori autonomi di paesi esteri classificati in “lavoratori esposti di categoria A”.

▪ Documentazione da presentare prima della firma del contratto

Prima della firma del contratto per l'esecuzione di lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi” dovranno presentare la seguente documentazione:

1. La documentazione attestante l'autorizzazione o dichiarazione del proprio Stato ad operare come “impresa esterna” nel rispetto della direttiva Euratom 90/461 se della Comunità Europea o documentazione equivalente se di altri paesi esteri;
2. Fornire, se della Comunità Europea, il nominativo dell'Esperto Qualificato o del Servizio autorizzato di dosimetria e del Medico Autorizzato o del Servizio autorizzato di medicina del lavoro ai quali, a norma della Direttiva Euratom 96/29, l'impresa ha affidato, rispettivamente, la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori o di figure equivalenti se di altri paesi esteri;
3. La documentazione attestante la denuncia presso il competente Ufficio dell'INAIL, o altra “Autorità” equivalente del paese di origine, di “inizio di nuovo lavoro”, con l'indicazione esplicita che le : “prestazioni saranno effettuate dal proprio personale di lavoro in ambiente con presenza di radiazioni ionizzanti”. In alternativa dovranno consegnare la documentazione attestante l'avvenuta assicurazione del proprio personale presso l'”Autorità” equivalente alla nostra INAIL contro i rischi di infortunio e malattia da radiazioni ionizzanti.

▪ Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi “ dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

1. Fornire copia del libretto di radioprotezione dei propri dipendenti, come disposto dalla Direttiva Euratom 29/96, se appartenenti a Ditte o Società della Comunità Europea oppure analoga documentazione prevista dalle normative specifiche del paese estero di provenienza, dove sia indicata la data dell'ultima visita medica, l'esito e sia desumibile il nominativo del Medico Autorizzato o del Servizio autorizzato di medicina

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



del lavoro. In caso di "idoneità a determinate condizioni" dovrà essere fornita la relativa certificazione attestante la relativa limitazione.

2. Fornire le generalità complete dei lavoratori riscontrabili da un documento di riconoscimento.
3. I "Terzi" dovranno trasmettere alla Centrale o Impianto, per ciascun lavoratore, le informazioni sulla sorveglianza fisica e medica specificate nel Modulo 2.1, e di seguito indicate:
 - a) nominativo del lavoratore e dati anagrafici;
 - b) i limiti di dose assorbibile dal lavoratore in determinati periodi di tempo;
 - c) la classificazione del lavoratore in base alle risultanze delle visite mediche previste dalla specifica normativa del paese di provenienza;
 - d) il nominativo dell'Esperto Qualificato o del Servizio autorizzato di dosimetria e del Medico Autorizzato o del Servizio autorizzato di medicina del lavoro ai quali, a norma della Direttiva Euratom 96/29, l'impresa ha affidato, rispettivamente, la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori se della Comunità Europea o di figure equivalenti se di altri paesi esteri.
 - e) attestazione dell'avvenuta formazione finalizzata alla radioprotezione e alla protezione sanitaria.

▪ **Sorveglianza Fisica**

La sorveglianza fisica dei lavoratori dipendenti da "Terzi" sarà effettuata all'interno della Centrale/Impianto nel pieno rispetto dell'art. 63 D.Lgs 230 s.m.i. attraverso l'adempimento dei seguenti punti:

1. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto dei dipendenti da "Terzi", la sorveglianza fisica della protezione sarà effettuata in accordo con i "Terzi", seguendo le procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto stesso. L'Esperto Qualificato o il Servizio autorizzato di dosimetria dei "Terzi" che ha accesso anche alle aree di lavoro interessate, opererà con l'ausilio di tali procedure e norme, segnalando eventuali particolari esigenze operative di cui si terrà conto nell'esecuzione del lavoro (art. 63 comma 1).
2. La Centrale o Impianto, di concerto ed in accordo con i "Terzi" e con l'Esperto Qualificato o il Servizio autorizzato di dosimetria di quest'ultimi:
 - informerà i lavoratori in merito ai rischi specifici cui sono esposti e alle norme interne di protezione radiologica (art. 63 comma 2 lettera b));
 - fornirà, i necessari mezzi di protezione individuale (art. 63 comma 2 lettera c));

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



- fornirà i mezzi necessari per la sorveglianza dosimetrica e si assicurerà che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria (art. 63 comma 2 lettera d)).

3. Al termine dei lavori e nel caso di interruzioni in cui il lavoratore sarà inviato temporaneamente fuori della Centrale o Impianto a svolgere lavori comportanti rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, Sogin consegnerà, ai "Terzi" ed al suo Esperto Qualificato o al Servizio autorizzato di dosimetria, i dati dosimetrici in suo possesso ed adotterà le misure necessarie affinché siano registrate, se appartenenti a Ditte o Società della Comunità Europea, sul libretto individuale di radioprotezione o su analoga documentazione prevista dalle normative specifiche del paese estero di provenienza, le valutazioni di dose inerenti la prestazione. Su specifica richiesta, potrà essere consegnata la comunicazione dei dati relativi alle esposizioni al termine del periodo lavorativo appena tali dati saranno disponibili (art. 63 comma 2 lettera f) e Allegato XI comma 2.5 e comma 2.6).

4. L'Esperto Qualificato dei "Terzi" o Servizio di Radioprotezione concorderà con l'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto il tipo, la frequenza e le modalità di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza fisica dei lavoratori dei "Terzi", svolte presso la Centrale o Impianto.

5. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto i "Terzi" dovranno fornire i certificati medici attestanti l'idoneità del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell'Appendice 2.1.

I "Terzi" devono comunque provvedere ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, le norme previste dalla Direttiva Euratom 29/96 o disposizioni di legge in materia di radioprotezione del paese di origine.

PROPRIETÀ	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Tripputi	-	Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



▪ **Adempimenti personale dipendente da “Terzi” o lavoratore autonomo**

Il personale dipendente da “Terzi” o lavoratore autonomo dovrà attenersi ai seguenti adempimenti:

- su richiesta dell'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto esibire il libretto di radioprotezione ai sensi della Direttiva Euratom 29/96 o documento equivalente per consentire la presa visione dei dati dosimetrici;
- rispettare tutte le norme e procedure, cui di volta in volta può essere assoggettato, sia nel rispetto dell'antifortunistica convenzionale che della protezione dalle radiazioni;
- partecipare ad un breve corso, della durata di alcune ore, precedente l'iniziale immissione al lavoro, che lo renderà edotto sui rischi delle radiazioni ionizzanti e sulle procedure che regolano il comportamento e l'esecuzione di lavori all'interno delle zone classificate ed in particolare per la zona controllata;
- qualora ritenuto necessario, sottoporsi, all'inizio e/o durante e/o alla fine del periodo lavorativo presso la Centrale o Impianto, ai controlli predisposti sia con strumentazione portatile che fissa (Whole Body Counter, portal, etc.) nonché prelievo urine, feci e tampone nasale;
- presentarsi alla fine del periodo lavorativo alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto per consegnare i dosimetri ricevuti, e se necessario sottoporsi ai controlli di rito.

▪ **Clausole aggiuntive su classificazione e dosimetria dei terzi**

La Centrale o Impianto, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori per i quali i “Terzi” fissino limiti di dose ritenuti troppo restrittivi in relazione alle dosi valutate per l'esecuzione dei lavori e lavoratori che a seguito delle visite mediche di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. o altra normativa del paese di origine equivalente, siano stati classificati “idonei a determinare condizioni”.

Se durante il corso dei lavori, per effetto delle visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. o altra normativa del paese di origine) dovesse variare la classificazione con la quale il lavoratore era stato accettato dalla Centrale o Impianto, i “Terzi” dovranno darne immediata comunicazione alla Centrale o Impianto stesso. Qualora la classificazione o l'idoneità varino, la Centrale o Impianto si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio se tale lavoratore possa riprendere l'attività lavorativa in relazione ai rischi radiologici e dosi previste per completare l'attività oggetto del contratto.

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	---



APPENDICE 2.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni

I “Terzi” devono provvedere a propria cura e spese, a che il proprio personale sia sottoposto prima di essere inviato alla Centrale o Impianto Sogin, a visita medica preventiva di idoneità e/o periodica (periodicità semestrale) ai sensi della Direttiva Euratom 29/96 o disposizioni legislative dello Stato di origine.

I “Terzi” devono fornire alla Centrale o Impianto Sogin in cui operano, per il periodo di esecuzione dei lavori, i documenti che attestino l'esito di tutte le visite mediche cui sono sottoposti i lavoratori.

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

REVISIONE
02

Dati relativi alla sorveglianza fisica e medica del personale dipendente da datori di lavoro di Paesi Esteri o lavoratori autonomi di paesi esteri classificato "Lavoratore Esposto di Categoria A".

Limiti di dose temporali:

Con riferimento al tipo di rischio connesso con la prestazione richiesta il lavoratore è classificato **“Lavoratore Esposto di Categoria A”** ed in base alle risultanze delle visite mediche è risultato:

()	Idoneo
()	Idoneo a determinate condizioni
		Prescrizioni

Data scadenza idoneità/...../.....

Si attesta che il lavoratore di cui sopra ha ricevuto la formazione finalizzata alla radioprotezione e alla protezione sanitaria.

N.B. Se durante il corso dei lavori i “Terzi” dovessero modificare tale classificazione, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Centrale o Impianto.

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo dell'Esperto Qualificato/Servizio autorizzato di dosimetria o equivalente dei "Terzi"

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo del Medico Autorizzato/Servizio autorizzato medicina del lavoro o equivalente dei "Terzi

Data..... Timbro e firma del datore di lavoro dei “Terzi”

<p>Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
--	---



Schema modalità di applicazione clausole contrattuali

Lavoratori Esposti di Categoria A – datore di lavoro di nazionalità estera




Figura 2

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



ALLEGATO 3. CLAUSOLE CONTRATTUALI “LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA B”

(art. 4 punto 2 lettera o) ed Allegato III punto 3.2 D.Lgs. n. 230 e s.m.i.)

Il seguente paragrafo indica le clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di lavoratori dipendenti da “Terzi” o lavoratori autonomi classificati in “lavoratori esposti di categoria B”.

▪ **Documentazione da presentare prima della firma del contratto**

Prima della firma del contratto per l'esecuzione di lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi “ dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Il nome e cognome e il numero d'iscrizione nell'elenco nominativo di terzo grado dell'Esperto Qualificato e del Medico Competente/Autorizzato ai quali, a norma degli articoli 77 e 87 del D.Lgs. 230/95, l'impresa ha affidato, rispettivamente, la sorveglianza fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori.
2. La documentazione attestante la denuncia presso il competente Ufficio dell'INAIL di “inizio di nuovo lavoro”, con l'indicazione esplicita che le : “prestazioni saranno effettuate dal proprio personale di lavoro in ambiente con presenza di radiazioni ionizzanti”.

▪ **Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi “ dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

1. Fornire la documentazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. generalità complete del lavoratore riscontrabili da un documento di riconoscimento;
 - b. qualifica del lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo lega all'impresa;
 - c. categoria a cui si riferirà nella fatturazione delle prestazioni del lavoratore, nel caso in cui il contratto di appalto prevede il pagamento secondo tariffe riconosciute o particolari secondo la normativa vigente.
2. Fornire copia dei certificati medici attestanti “l'idoneità” del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell'Appendice 3.2. In caso di “idoneità a determinate condizioni” dovrà essere fornita la relativa certificazione attestante la relativa limitazione.

Linea Guida

Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni

**ELABORATO
GE RS 0001**

**REVISIONE
02**



3. I "Terzi" dovranno trasmettere alla Centrale o Impianto per ciascuna persona, le informazioni sulla sorveglianza fisica e medica specificate nel Modulo 3.1 e di seguito indicate:

- a. nominativo del lavoratore e dati anagrafici;
- b. i limiti di dose assorbibile dal lavoratore in determinati periodi di tempo;
- c. la classificazione del lavoratore in base alle risultanze delle visite mediche previste agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- d. attestazione dell'avvenuta formazione sui rischi radiologici da parte dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" di cui all'art. 62 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

▪ Sorveglianza Fisica e Medica

La sorveglianza fisica dei lavoratori dipendenti da "Terzi" sarà effettuata all'interno della Centrale/Impianto nel pieno rispetto dell'art. 65 D.Lgs 230 s.m.i. attraverso l'adempimento dei seguenti punti:

1. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto dei dipendenti da "Terzi", la sorveglianza fisica della protezione sarà effettuata in accordo con i "Terzi", seguendo le procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto stesso. L'Esperto Qualificato dai "Terzi" che ha accesso anche alle aree di lavoro interessate opererà con l'ausilio di tali procedure e norme, segnalando eventuali particolari esigenze operative di cui si terrà conto nell'esecuzione del lavoro.

2. La Centrale o Impianto, di concerto ed in accordo con i "Terzi" e con l'Esperto Qualificato di quest'ultimi:

- informerà i lavoratori in merito ai rischi specifici cui sono esposti e alle norme interne di protezione radiologica;
- fornirà, i necessari mezzi di protezione individuale;
- fornirà i mezzi necessari per la sorveglianza dosimetrica e si assicurerà che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria.

3. Al termine dei lavori e nel caso di interruzioni in cui il lavoratore sarà inviato temporaneamente fuori dalla Centrale o Impianto a svolgere lavori comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, Sogin consegnerà, al Datore di lavoro "Terzi" ed al suo Esperto Qualificato, i dati dosimetrici disponibili in suo possesso.

4. Su specifica richiesta, potrà essere consegnata la comunicazione dei dati relativi alle esposizioni al termine del periodo lavorativo appena disponibili.

5. L'Esperto Qualificato dei "Terzi" concorderà con l'Esperto Qualificato della Centrale o Impianto il tipo, la frequenza e le modalità di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza fisica dei lavoratori dei "Terzi", svolte presso la Centrale o Impianto.

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



6. Nei periodi di permanenza lavorativa presso la Centrale o Impianto i “Terzi” dovranno fornire i certificati medici attestanti l’idoneità del proprio personale al lavoro in presenza di radiazioni ionizzanti come indicato nell’Appendice 3.2.

I “Terzi” devono comunque provvedere ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, le disposizioni previste dall’art. 65 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i.

▪ **Adempimenti personale dipendente da “Terzi” o lavoratore autonomo**

Il personale dipendente da “Terzi” o lavoratore autonomo dovrà attenersi ai seguenti adempimenti:

- rispettare tutte le norme e procedure, cui di volta in volta può essere assoggettato, sia nel rispetto dell’antinfortunistica convenzionale che della protezione dalle radiazioni;
- partecipare ad un breve corso, della durata di poche ore, precedente l’iniziale immissione al lavoro, che lo renderà edotto sui rischi delle radiazioni e sulle procedure che regolano il comportamento e l’esecuzione di lavori all’interno delle zone classificate ed in particolare per la zona controllata;
- qualora ritenuto necessario, sottoporsi, all’inizio e/o durante e/o alla fine del periodo lavorativo presso la Centrale o Impianto, ai controlli predisposti sia con strumentazione portatile che fissa (Whole Body Counter, portal, etc.), nonché prelievo urine, feci e tampone nasale;
- presentarsi alla fine del periodo lavorativo alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto per consegnare i dosimetri ricevuti, e se necessario sottoporsi ai controlli di rito.

▪ **Clausole aggiuntive su classificazione e dosimetria dei terzi**

La Centrale o Impianto, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori per i quali i “Terzi” fissino limiti di dose ritenuti troppo restrittivi in relazione alle dosi valutate per l’esecuzione dei lavori e lavoratori che a seguito delle visite mediche di cui agli artt. 84 e 85 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i. siano stati classificati “idonei a determinate condizioni”.

Se durante il corso dei lavori, per effetto delle visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 del D.L.gs. 230/95 e s.m.i.) dovesse variare l’idoneità con la quale il lavoratore era stato accettato dalla Centrale o Impianto, i “Terzi” dovranno darne immediata comunicazione alla Centrale o Impianto stesso. In tal caso la Centrale o Impianto si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se tale lavoratore possa riprendere l’attività lavorativa in relazione ai rischi radiologici e dosi previste per completare l’attività oggetto del contratto.

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	---



▪ **Esperto Qualificato “Terzi”**

Si ricorda che gli Esperti Qualificati incaricati dai “Terzi” devono essere iscritti all’elenco nominativo di terzo grado dato che gli Impianti e le Centrali Sogin sono regolamentati dal Capo VII del D.Lgs 230 s.m.i..

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	---



APPENDICE 3.1 Certificato medico di “idoneità al lavoro in presenza di radiazioni”

I “Terzi” devono provvedere a propria cura e spese, a che il proprio personale sia sottoposto prima di essere inviato alla Centrale o Impianto Sogin, a visita medica preventiva di idoneità e/o periodica (periodicità annuale), ai sensi dell'art. 84 e art. 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

I “Terzi” devono fornire alla Centrale o Impianto Sogin in cui operano, per il periodo di esecuzione dei lavori, i documenti che attestino l'esito di tutte le visite mediche cui sono sottoposti i lavoratori.

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



MODULO 3.1 Sorveglianza fisica e medica

Dati relativi alla sorveglianza fisica e medica che richiedono l'impiego di lavoratori "Terzi" o lavoratori autonomi classificati "**Lavoratore Esposto di Categoria B**".

N.B. Se durante il corso dei lavori i "Terzi" dovessero modificare tale classificazione, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Centrale o Impianto.

Impresa di Appartenenza.....

Cognome e Nome.....

Data di nascita.....

Limiti di dose temporali:

.....

.....

Con riferimento al tipo di rischio connesso con la prestazione richiesta il lavoratore è classificato "**Lavoratore Esposto di Categoria B**" (art. 61 e punto 3 dell'Allegato III del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) ed in base alle risultanze delle visite mediche di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. è risultato:

() idoneo

() idoneo a determinate condizioni

Prescrizioni

Data scadenza idoneità/....../.....

Si attesta che il lavoratore di cui sopra ha ricevuto la formazione di cui all'art. 62 comma 2 lettera b)

Nome e numero d'iscrizione all'elenco nominativo dell'Esperto Qualificato dei "Terzi" (artt. 77 e 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.):.....

Nome del Medico Autorizzato e/o Competente dei "Terzi" (art. 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.):.....

Data

Timbro e firma del Datore di Lavoro dei "Terzi"

PROPRIETA'
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

<p>Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
--	---



Schema modalità di applicazione clausole contrattuali

Lavoratori Esposti di Categoria B




Figura 3

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



ALLEGATO 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER “LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DA TERZI CON PARTICOLARI COMPITI NELL’AMBITO AZIENDALE”

(art. 67 D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i.)

Il seguente paragrafo indica le clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori che richiedono l'impiego di “lavoratori autonomi e dipendenti da terzi con particolari compiti nell’ambito aziendale”.

▪ **Documentazione da presentare prima della firma del contratto**

Prima della firma del contratto per l'esecuzione di lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i “Terzi “ dovranno presentare la seguente documentazione:

1. La documentazione attestante la denuncia presso il competente Ufficio dell'INAIL di “inizio di nuovo lavoro”, con l'indicazione esplicita che le : “prestazioni saranno effettuate dal proprio personale di lavoro in ambiente con presenza di radiazioni ionizzanti”.

▪ **Documentazione da presentare prima dell'inizio dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori nelle zone classificate della Centrale o Impianto di..... i lavoratori autonomi o di “Terzi” dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

- 1) Fornire la documentazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità complete del lavoratore riscontrabili da un documento di riconoscimento;
 - b) qualifica del lavoratore in conformità del contratto collettivo di lavoro che lo lega ai “Terzi”;
 - c) categoria cui si riferirà nella fatturazione delle prestazioni del lavoratore, nel caso in cui il contratto di appalto prevede il pagamento secondo tariffe riconosciute o particolari secondo la normativa vigente.
- 2) Trasmettere alla Centrale o Impianto, durante prima dell'inizio dei lavori per ciascuna persona, le informazioni specificate nel Modulo 4.1. e di seguito indicate:
 - a) nominativo del lavoratore e dati anagrafici.
 - b) estremi delle eventuali “comunicazioni dosimetri che” personali, relative a lavori eseguiti con rischio da radiazioni ionizzanti dal mese di Gennaio

PROPRIETÀ
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



precedente l'arrivo nella Centrale o Impianto. Copia di ciascuna "comunicazione dosimetria" deve essere allegata al Modulo 4.1.

▪ **Sorveglianza Fisica**

Nei periodi di permanenza lavorativa nella Centrale o Impianto del lavoratore, la sorveglianza fisica della protezione sarà effettuata da Sogin seguendo le procedure e le norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto stesso.

La Centrale o Impianto, in funzione della destinazione lavorativa, si riserva la facoltà di non accettare, a suo insindacabile giudizio, il lavoratore che abbia già assorbito dosi ritenute troppo elevate rispetto a quelle valutate per l'esecuzione dei lavori.

La Centrale o Impianto informerà il lavoratore in merito ai rischi specifici cui è esposto nei luoghi di lavoro e alle norme interne di protezione radiologica; fornirà, inoltre, i necessari mezzi di protezione e quelli per la sorveglianza dosimetrica.

Su specifica richiesta del lavoratore o dei "Terzi", potrà essere consegnata, ai medesimi, la comunicazione delle dosi assorbite disponibili al termine del periodo lavorativo. Si fa presente che comunque Sogin trasmetterà la comunicazione delle dosi assorbite, relative a tutto il periodo di permanenza presso la Centrale o Impianto, secondo la prassi in uso, appena tali dati siano disponibili.

Il lavoratore, prima di lasciare l'impianto momentaneamente o definitivamente, dovrà presentarsi alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto.

▪ **Adempimenti personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo**

Il personale dipendente da "Terzi" o lavoratore autonomo dovrà attenersi ai seguenti adempimenti:

- rispettare tutte le norme e procedure, cui di volta in volta può essere assoggettato, sia nel rispetto dell'antifortunistica convenzionale che della protezione dalle radiazioni;
- partecipare ad un breve corso, della durata di alcune ore, precedente l'iniziale immissione al lavoro, che lo renderà edotto sui rischi delle radiazioni e sulle procedure che regolano il comportamento e l'esecuzione di lavori all'interno delle zone classificate ed in particolare per la zona controllata;
- qualora ritenuto necessario, sottoporsi, all'inizio e/o durante e/o alla fine del periodo lavorativo presso la Centrale o Impianto, ai controlli predisposti sia con strumentazione portatile che fissa (Whole Body Counter, portal, etc.) nonché prelievo urine, feci e tampone nasale;

presentarsi alla fine del periodo lavorativo alla Sezione Fisica Sanitaria della Centrale o Impianto per consegnare i dosimetri ricevuti, e se necessario sottoporsi ai controlli di rito.

<p align="center">Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p align="center">ELABORATO GE RS 0001</p> <p align="center">REVISIONE 02</p>
---	---



MODULO 4.1 Sorveglianza fisica

Dati relativi alla sorveglianza fisica dei lavoratori "Autonomi e dipendenti da Terzi con particolari compiti nell'ambito aziendale" (art. 67 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).

Ditta di appartenenza o ragione sociale.....

Cognome e Nome.....

Data di nascita.....

Estremi delle "comunicazioni dosimetriche" personali relative ai lavori eseguiti con rischio da radiazioni ionizzanti dal mese di Gennaio precedente l'arrivo nella Centrale o Impianto.

Sede	Periodo	dose (mSv)
.....
.....
.....
.....

Ogni singola "comunicazione dosimetrica" personale deve essere allegata, in copia, al presente Modello.

Data

Timbro e firma del datore di lavoro o Firma del lavoratore

PROPRIETA'
Tripputi

DATA SCADENZA
-

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

<p>Linea Guida</p> <p>Clausole contrattuali per l'esecuzione di lavori, da svolgere all'interno delle zone classificate delle Centrali e Impianti, che richiedono l'impiego di Terzi, in materia di radioprotezione ed assicurazioni</p>	<p>ELABORATO GE RS 0001</p> <p>REVISIONE 02</p>
--	---



Schema modalità di applicazione clausole contrattuali

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi con particolari compiti nell'ambito aziendale




Figura 4